

Abbruciamento di residui vegetali

Norme per abbruciamenti e accensione fuochi

Periodo a rischio di incendio dal 21 al 31 marzo:

divieto assoluto di
abbruciamento

di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il
territorio regionale.

Con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla normativa nazionale (estratto D.lgs.152/2006), non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali.

Qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio incendi

La Regione Toscana potrà stabilire di prolungare il periodo di divieto assoluto, oltre la data del 31 marzo, in base all'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, con un'eventuale estensione del periodo di divieto che potrà essere disposta anche per singolo territorio comunale.

Accensione fuochi nei boschi

Periodo a rischio di incendio (21-31 marzo)

È vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

La mancata osservanza dei divieti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.